

COMUNE DI VIGGIANELLO
Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI**

Testo coordinato

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Testo coordinato con effetto dal.....

INDICE

- ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA**
- ART. 2 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA**
- ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI TASSABILI**
- ART. 4 - LOCALI E AREE NON TASSABILI PER LEGGE**
- ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DEL TRIBUTO**
- ART. 6 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**
- ART. 7 - COMMISURAZIONE E TARIFFE**
- ART. 8 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO**
- ART. 9 - ESONERI ED AGEVOLAZIONI**
- ART. 10 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**
- ART. 11 - DELIBERAZIONI DI TARIFFA**
- ART. 12 - DENUNCE**
- ART. 13 - ACCERTAMENTI**
- ART. 14 - RISCOSSIONE**
- ART. 15 - POTERI DEL COMUNE**
- ART. 16 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- ART. 17 - RIMBORSI**
- ART. 18 - NORME ABROGATE**
- ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART . 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio 15 novembre 1993, n. 507 e con comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART . 2 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59-comma 4 del decreto legislativo 507/93.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del medesimo decreto legislativo 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

La tassa è applicata con tariffa intera nelle zone ove il servizio è istituito e attivato; è dovuta con tariffa ridotta, che si determina in misura del 40% per cento di quella ordinaria, nelle zone non servite, in relazione all'obbligo - previsto al precedente articolo 2 - di conferimento in uno degli appositi contenitori anche da parte dei cittadini non serviti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART . 3 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI TASSABILI

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso raggruppati in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, è determinata nel modo seguente:

Tabella categorie

art. 68 D.l.vo 507/93 e sottocategorie

Denominazione attività presenti nel territorio da inserire nel regolamento	Categoria riferita all'art. 68 D.leg.vo 507/93 e sottocategoria	Denominazione categoria rif D.leg.vo 507/93
Associazioni di categoria, camera di commercio, IACP, ecc.	A 1	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare
Teatri, cinematografi, sale da ballo, ecc.	A 2	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare
		Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreative turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati
Abitazioni private	C 1	Locale ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri
Alberghi, locande, pensioni e simili	C 2	Locale ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri
Studi professionali, uffici commerciali, industriali, ecc.	D 1	Locali adibiti ad attività terziaria e direzionale diverse da quelle di cui alle lettere b) c) ed f), circolo sportivi e ricreativi
Istituti di credito, di assicurazione, banche, agenzie viaggi ed affari	D 2	Locali adibiti ad attività terziaria e direzionale diverse da quelle di cui alle lettere b) c) ed f), circolo sportivi e ricreativi
Uffici dello Stato, di Enti Locali, caserme, stazioni ferroviarie	D 3	Locali adibiti ad attività terziaria e direzionale diverse da quelle di cui alle lettere b) c) ed f), circolo sportivi e ricreativi
Negozi beni durevoli	E 1	Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili
Botteghe e laboratori artigiani	E 2	Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili
Stabilimenti industriali, opifici, officine, stazioni autocorriere, aziende minic.	E 3	Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili
Bar, ristoranti, trattorie, mense, caffè, osterie, gelaterie e simili	F 1	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani
Negozi beni deperibili	F 2	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani

ART . 4 - LOCALI E AREE NON TASSABILI PER LEGGE

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (ad esempio silos ai quali non è possibile accedere se non con appositi mezzi e nei quali non è consentita la normale frequenza umana, cabine elettriche, superfici coperte o scoperte riservate ai soli praticanti di competizioni sportive) o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (ad esempio unità immobiliari prive di mobili o suppellettili, senza utenze attivate, fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione).

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o a idonea documentazione

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte, per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari o di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, elencati al comma 2 — lett. a)-c)-d)-e)-f) dell'art. 7 – D. Lvo. 22/97, al fine del servizio di raccolta e smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente comma 2 — lett. b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti e, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n°1, punto 1-1-1- lett. a) della deliberazione interministeriale del 27/7/84 , in adempimento al disposto dell'art 17 — comma 3 della Legge Comunitaria 95/97, n° 128 del 24 4 98, con la quale viene abrogata la vigente assimilazione. Pertanto, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, locali ed aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale.

ART . 5 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse.

Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore o uguale all'anno.

ART 6 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è dovuta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

ART. 7 - COMMISURAZIONE E TARIFFE

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi .sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 61 del decreto L . vo 507/93 e successive modificazioni.

La determinazione delle tariffe dovrà essere fatta in funzione di un grado di copertura fra il costo del servizio e il gettito della tassa non inferiore all'70%.

La tariffa specifica per ogni singola utilizzazione o attività, determinata in funzione del costo medio generale netto per unità di superficie moltiplicato per il coefficiente (o indice) di produttività specifica dei rifiuti (Ips) nonché per il coefficiente (o indice) di qualità specifica (o di costo specifico di smaltimento) dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (Iqs) , è indicata sul prospetto allegato alla deliberazione tariffaria annuale di cui al successivo art. 11.

ART. 8 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

La tariffa unitaria è ridotta al 70 % nei casi sotto elencati:

- a) abitazioni con un unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o comunque limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- c) abitazioni tenute a disposizione da contribuenti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale.
- d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività.

Per le occupazioni di carattere non continuativo ma ricorrente nei mercati, riferite ad ambulanti ed itineranti, il cui uso è inferiore nell'anno solare a 183 giorni, si applica la tariffa giornaliera prevista all'art.10 del presente regolamento;

Le riduzioni tariffarie previste nel presente articolo hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia relativa e in sede di prima applicazione dall'anno 1995 relativamente a quelle di cui al 2° comma del presente articolo, previa domanda nei termini di legge.

Il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni previste per le suindicate agevolazioni entro il 20 gennaio immediatamente successivo; in difetto di tale comunicazione si provvede al recupero del tributo nei termini previsti per le rettifiche e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 9 - ESONERI ED AGEVOLAZIONI

Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento a:

- motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico, nonché quelle famiglie in carico al servizio sociale in modo permanente.
- riconoscimento del particolare valore sociale o storico - culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta;
- riconoscimento del valore educativo ad iniziative promosse da istituzioni scolastiche tese a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.

La tassa non potrà essere comunque ridotta più del 60%.

La concessione di agevolazioni e a termine, tale termine sarà stabilito dalla Giunta Municipale.

sono esenti dal tributo:

- gli edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto;
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a Sostenere le relative spese di funzionamento.

Le agevolazioni e le esenzioni sono concesse su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Tali agevolazioni ed esenzioni sono disposte con apposito atto dirigenziale nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, su richiesta da presentare al Comune entro il 31 gennaio e non oltre il 31 ottobre di ogni anno per nuovi insediamenti ed occupazioni o per variazioni intervenute in corso d'anno Incidenti sulla determinazione della tassa.

ART. 10 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

E' istituita apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, anche senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o gravati da servitù di pubblico passaggio.

La tassa giornaliera e dovuta anche per le occupazioni temporanee che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP o COSAP.

E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria e determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare con apposito bollettino di conto corrente postale, entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, L e recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, quanto compatibili

Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata con il presente articolo anche le occupazioni realizzate nell'ambito di festeggiamenti o manifestazioni che comportino afflusso di pubblico o comunque poste in opera nell'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

ART 11 - DELIBERAZIONI DI TARIFFA

Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio la Giunta Municipale delibera, in base alla classificazione dei locali ed aree, le tariffe per unità di superficie da applicare per l'anno successivo.

E' consentito deliberare oltre il termine di cui sopra solamente nei casi di dissesto dichiarato, di

adeguamento a rilievi di legittimità, di necessità di riequilibrio rispetto ai gestione ai fini della copertura minima di legge.

ART 12 - DENUNCE

I soggetti indicati all'articolo 5 sono tenuti a presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia è redatta su stampati predisposti dal Comune e messi a disposizione presso gli uffici competenti.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassa tassabilità siano rimaste invariate, in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nei medesimi modi e tempi, ogni variazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

per le **persone fisiche**

- gli elementi identificativi delle persone fisiche soggetti passivi del tributo (o di eventuali rappresentanti legali o negoziali),

- i relativi codici fiscali,

(per i nuclei familiari o di convivenza sono richiesti i dati identificativi sia per il capo famiglia - soggetto passivo - che per gli altri componenti del nucleo, responsabili solidali),

per le **persone giuridiche**

- denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'ente o società, istituzione o associazione;

- codice fiscale;

- sede principale, legale o effettiva;

- persone che hanno la rappresentanza o l'amministrazione;

- codice di attività ISTAT;

deve inoltre indicare

- ubicazione, superficie e destinazione dei locali ed aree oggetto di tassazione e suddivisioni interne;

- data di inizio dell'occupazione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale di partenza.

ART . 13 - ACCERTAMENTI

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale competente emette, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello, se precedente, di inizio dell'utenza, avviso di accertamento in rettifica, da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In caso di omessa denuncia l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento debbono essere motivati secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 507/93 e debbono contenere l'indicazione dell'organo a cui può essere prodotto ricorso, con il relativo termine di decadenza.

ART 14 - RISCOSSIONE

Gli importi dovuti per tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare con le modalità di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 507/93 e con la procedura di cui al D P R 29/09/73 n 602, come modificato con D. Lgs. 26/02/99 n. 46 ed integrato con D. Lgs. 17/08/99 n 326 e successive modifiche e integrazioni, da consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso d'accertamento e notificato.

Gli importi iscritti a ruolo, possono essere riscossi facendo precedere alla notifica della cartella di pagamento un avviso di pagamento secondo le modalità indicate in apposita convenzione tra il Comune ed il Concessionario di riscossione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti per legge per ogni semestre o frazione di semestre.

ART 15 - POTERI DEL COMUNE

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento il Comune può:

- invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetria e dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionario relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui sopra, gli accertatori del Settore Tributi, muniti di apposito documento di riconoscimento, possono - previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica - accedere agli immobili soggetti alla tassa, per rilevarne la superficie e la destinazione, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile.

ART . 16 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa un funzionario responsabile per ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'applicazione del tributo.

ART . 17 - RIMBORSI

Nei casi di errore o di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6 - comma secondo e terzo - è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse semestrale previsto per legge a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART . 18 - NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, già approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 69 del 24/10/2001.

ART . 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al decreto legislativo 507/93 e successive modifiche e integrazioni.